

Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649081
Fax 059-649172
e-mail: ambiente@carpidiem.it

Carpi, 03.10.2020

ALBO PRETORIO

Oggetto: Revoca ordinanza PG n. 53786/2020 del 29/09/2020, avente ad oggetto: “PAIR 2020 Provvedimenti finalizzati a ridurre l’inquinamento atmosferico 2020-2021”, contenente errori materiali, e adozione di nuova Ordinanza.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza PG n. 53786/2020 del 29/09/2020, avente ad oggetto: “PAIR 2020 Provvedimenti finalizzati a ridurre l’inquinamento atmosferico 2020-2021”;

Rilevato che nel dispositivo dell’ordinanza sopra citata, sono presenti i seguenti errori materiali:

1. punto 1: mancata specificazione della fascia oraria entro la quale vige il divieto di circolazione dei veicoli indicati nell’articolo, ossia **8:30 - 18:30**
2. punto 1.1: errata indicazione della data di inizio dei provvedimenti, ossia **DAL 01/01/2020** anziché **DAL 01/10/2020**;

Ritenuto necessario, al fine di correggere gli errori materiali sopra evidenziati:

- revocare l’ordinanza PG n. 53786/2020 del 29/09/2020, avente ad oggetto: “PAIR 2020 Provvedimenti finalizzati a ridurre l’inquinamento atmosferico 2020-2021”;
- emanare un nuovo provvedimento ordinatorio, in sostituzione del provvedimento suddetto;

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici per l’ambiente e per la salute pubblica rilevati nell’ambito territoriale dell’area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l’ozono (O₃);
- che obiettivi primari di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria;

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia-Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea;

Visti i contenuti del *Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 5 giugno 2017 n. 795 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 25/09/2017 n. 1412 *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017*, con la quale la Regione Emilia-Romagna, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1), lettere g), h), o) e p) dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, ove si stabiliscono le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da adottare nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno seguente);
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, ove si stabiliscono le misure emergenziali da adottare nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero del parametro PM10;
- il punto 1.d) della citata DGR 1412/17, nel quale, rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, sono definite le misure emergenziali aggiuntive da adottare in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero del parametro PM10;
- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018, relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 181 del 25/09/2020, con il quale si rinvia al 11/01/2021 l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli previste dal PAIR a partire dal 1° ottobre 2020 (estensione delle categorie di veicoli soggette a limitazione strutturali ed emergenziali rispetto a quelle previste nella stagione 2019-2020);

Richiamata la propria Ordinanza PG 51758/2019 del 17/09/2019, relativa all'attuazione della manovra antinquinamento nel periodo 01/10/2019-31/03/2020;

Considerato che il Comune di Carpi, essendo la popolazione residente superiore alle 30.000 unità, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR sopra citate e al punto 1.d) della citata DGR 1412/17;

Considerato altresì:

- che la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per i parametri PM10 e ossidi di azoto (NOx)⁽¹⁾, fissati dalla UE a protezione della salute e recepiti con D.Lgs n. 155 del 13/08/2010 sopra citato;
- che le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena, anche nell'autunno-inverno 2019-2020 hanno evidenziato il superamento dei limiti prescritti per i suddetti parametri, pur essendo il loro trend in miglioramento;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

¹ **PM10:** 50 ug/m³ di concentrazione giornaliera, da non superare più di 35 volte in un anno, e 40 ug/m³ di concentrazione media annuale;
NO₂: 40 ug/m³ di concentrazione media annuale

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della citata DGR 1412/17;
- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.....*
- DM 7 novembre 2017 n. 186 - *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017;
- DGR Emilia-Romagna 5 giugno 2017 n. 795 - *Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020.*

REVOCA

l'ordinanza PG n. 53786/2020 del 29/09/2020, avente ad oggetto: "PAIR 2020 Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico 2020-2021"

ORDINA

1. Nelle giornate **non festive** di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area individuata in Allegato 1**, delimitata dalle seguenti strade: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirolo, via Lama di Quartirolo int., via Cattani, **è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:**

1.1. **DAL 01/10/2020 AL 10/01/2021**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO e EURO 1**;
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3**;
- c) ciclomotori e motocicli **PRE EURO**.

1.2. **DAL 11/01/2021 AL 31/03/2021**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**;
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4**;
- c) veicoli alimentati a **metano/benzina o a GPL/benzina PRE EURO e EURO 1**
- d) ciclomotori e motocicli **PRE EURO e EURO 1**.

Le vie che delimitano il perimetro dell'area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori istituiti con ordinanza dell'Ufficio Viabilità n. 66/2016, P.G. n. 57589 del 28.10.2016, di seguito elencati:

- **I PARCHEGGI DI VIA SIGONIO:** raggiungibili esclusivamente da via Lama di Quartirolo percorrendo la via Sigonio;
- **I PARCHEGGI DI VIA UGO DA CARPI:** raggiungibili esclusivamente da via Cattani percorrendo la via Ugo Da Carpi;
- **I PARCHEGGI DI VIA PERUZZI;** raggiungibili esclusivamente dalla tang. Losi percorrendo la via Peruzzi fino all'incrocio semaforico con p.le Baracchi;
- **IL PARCHEGGIO P.LE DONATORI DI SANGUE:** raggiungibile esclusivamente percorrendo la via Molinari fino all'incrocio con p.le Donatori;
- **I PARCHEGGI DI VIA LAGO D'IDRO:** raggiungibili esclusivamente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, percorrendo la SP 468 Motta, via Roosevelt, fino all'incrocio con via Lago D'Idro, e percorrendo quest'ultima per raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall'incrocio con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di Cibeno, via Pola esterna dall'incrocio con via Lago D'Idro a via Chiesa di Cibeno.

2. Nelle giornate di **domenica, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area in Allegato 1 è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:**

2.1. **DOMENICA 4, 11, 18 e 25 Ottobre 2020; DOMENICA 8, 15, 22 e 29 Novembre 2020; DOMENICA 6, 13 e 20 Dicembre 2020; DOMENICA 10 Gennaio 2020:**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO e EURO 1;**
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3;**
- c) ciclomotori e motocicli **PRE EURO**

2.2. **DOMENICA 17, 24, 31 Gennaio 2021; DOMENICA 7, 14, 21 e 28 Febbraio; DOMENICA 7, 14, 21 e 28 Marzo:**

- a) veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2;**
- b) veicoli **diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- c) veicoli alimentati a **metano/benzina o a GPL/benzina PRE EURO e EURO 1**
- d) ciclomotori e motocicli **PRE EURO e EURO 1;**

3. Dal **01/10/2020 al 31/03/2021, in tutto il territorio comunale**, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, nelle strade o aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, **è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata** dei medesimi.

Sono escluse dal divieto:

- le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;
- le attività per le quali il mantenimento in funzione del motore è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- le fasi della circolazione dinamica che comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi a livello, arresto per incolonnamenti dovuti a incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare, ecc., salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

4. Dal **01/10/2020 al 31/03/2021**, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*, dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a *pellet* per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare *pellet* che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.

5. Dal **01/01/2020**, in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).

6. qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l'ambito territoriale dell'area di Modena, il superamento del valore limite giornaliero di PM10⁽²⁾ per i 3 giorni precedenti e consecutivi, nell'area indicata in Allegato 1 entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure emergenziali di seguito indicate:

6.1 **DAL 01/10/2020 AL 10/01/2021: il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli di cui al punto 1.1., lettere a), b) e c) è esteso anche ai veicoli diesel EURO 4 e si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi;**

6.2 **DAL 11/01/2021 AL 31/03/2021: il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli di cui al punto 1.2., lettere a), b) e c) è esteso anche ai veicoli diesel EURO 5 e si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi;**

6.3 nell'area indicata in Allegato 1, è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alla limitazione della circolazione in vigore;

6.4 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento.

Il divieto si applica a tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema multi combustibile (compresa energia elettrica) e indipendentemente dalla classe di qualità di cui è dotato il generatore di calore funzionante a biomasse combustibili solide;

6.5 in tutto il territorio comunale è vietato superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7).

6.6 in tutto il territorio comunale, come previsto dall'art. 182 c. 6-bis del D.Lgs 152/2006, è vietato eseguire operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine

² 50 microgrammi per metro cubo.



agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del medesimo decreto; è inoltre vietata la combustione all'aperto di ogni altra tipologia (es. falò, barbecue, ecc.);

6.7 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, anche in presenza di eventuali deroghe regionali.

Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

7. Per dare attuazione alle misure prescritte al punto 6 è disposto quanto segue:

a) tutte le misure emergenziali di cui al punto 6 si applicano quando, **anche in una sola delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'area di Modena, si determina il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero prescritto per il parametro PM10;**

b) la verifica della condizione di cui al precedente punto 7a) è effettuata ogni lunedì e ogni giovedì a cura di ARPAE, che invierà gli esiti delle verifiche (bollettini) alle Amministrazioni interessate; qualora i giorni di controllo (lunedì e giovedì) ricadano in giorni festivi, la verifica sarà effettuata nel primo giorno successivo non festivo (sabato escluso);

c) le misure emergenziali di cui al punto 6 si applicano automaticamente, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, **tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e festivi compresi, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso.**

Per esemplificare: se nel bollettino ARPAE del lunedì emerge un superamento del limite di PM10 verificatosi nei 3 giorni precedenti e consecutivi (a ritroso: domenica, sabato, venerdì), le misure prescritte al punto 6 si applicano **automaticamente a partire dal martedì e si protraggono fino a giovedì** incluso; qualora in tale giorno si verificasse il rientro nei limiti delle PM10, le misure cesseranno automaticamente il giorno successivo (nel caso esemplificato, il venerdì); nell'evenienza contraria, le misure manterranno validità fino al lunedì successivo, e così via.

d) la comunicazione alla popolazione concernente il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte al punto 6, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.);

e) la comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte al punto 6, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al punto 9d);

8. Le limitazioni alla circolazione disposte con la presente ordinanza non si applicano:

a) ai veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

b) ai veicoli alimentati a metano/benzina o GPL/benzina; **dal 10/01/2021, la presente deroga non è più applicabile ai veicoli alimentati a metano/benzina o a GPL/benzina PRE EURO e EURO 1, mentre resta in vigore per i veicoli alimentati a metano/benzina o a GPL/benzina EURO 2 e successivi;**

c) agli autoveicoli con almeno tre persone a bordo, se omologati per quattro o più posti a sedere, e gli autoveicoli con almeno due persone a bordo, se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);

d) ai veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii..

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai **punti 1, 2, 6.1 e 6.2** è



**CITTÀ DI
CARPI**

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

- b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui al punto 11 a);
- c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 3**, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
- d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti 4, 5, 6** del presente atto (e relativa sotto articolazione, esclusi punti 6.1 e 6.2, sanzionati ai sensi dell'art. 9 lett. a), è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

10. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.

11. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Carpi.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Alberto Bellelli